



trasferimento tecnologico e innovazione

231PS03

Rev. 00 del 2016-11-30

Parte speciale 3

del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto legislativo 231/2001

Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25-bis, D.Lgs. 231/01)

Rev. 00 del 30/11/2016

Ufficializzato da CDA con delibera n° 14 del 01/12/2016



trasferimento tecnologico e innovazione

MODELLO 231

Parte Speciale 3

Sommario

1. Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo	3
2. Individuazione delle attività sensibili	4
3. Misure atte a prevenire la commissione del reato.....	5



MODELLO 231

Parte Speciale 3

trasferimento tecnologico e innovazione

1. Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo

A seguito della ratifica ed esecuzione, da parte dello Stato Italiano, della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, il Legislatore, con Legge 18 marzo 2008, n. 48, ha introdotto nel Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, l'art. 24 bis sui delitti informatici e trattamento illecito di dati. Le fattispecie di reato sono quelle previste dagli articoli 491 bis c.p. "Documenti informatici"; 615 ter c.p.

Art. 453 c.p. (Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate):

E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire un milione a sei milioni:

1. chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
2. chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
3. chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
4. chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

Art. 454 c.p. (Alterazione di monete):

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire duecentomila a un milione.

Art. 455 c.p. (Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate):

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

Art. 457 c.p. (Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede):

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire due milioni.

Art. 459 c.p. (Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati):

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato [c.p. 4], o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Art. 460 c.p. (Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo):

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire seicentomila a due milioni.

Art. 461 c.p. (Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata):

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire duecentomila a un milione.



MODELLO 231

Parte Speciale 3

trasferimento tecnologico e innovazione

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Art. 464 c.p. (Uso di valori di bollo contraffatti o alterati):

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire un milione.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

Art. 473 c.p. (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni):

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 474 c.p. (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi):

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473 [c.p. 4], chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000 [c.p.p. 31].

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale [c.p. 474-bis, 474-ter, 474-quater] (1).

2. Individuazione delle attività sensibili

I soli reati di spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.), o di uso di valori di bollo contraffatti (art. 464 c.p.) potrebbero, in ipotesi astratta ed estrema, essere configurati. La modesta entità, in concreto, dei pagamenti effettuati in contanti e del volume di valori bollati utilizzati, tuttavia, induce ad escluderne la rilevanza (a tacere della difficile configurabilità del requisito dell'interesse o vantaggio dell'ente).

Quindi le attività in cui si può realizzare uno dei reati sopra menzionati sono:

- la gestione di flussi di denaro contante e dunque la gestione della piccola cassa;
- l'utilizzo della marca da bollo.

L'area maggiormente coinvolta in queste attività è l'area amministrativa.

Si sono inoltre considerati anche i reati di cui all'Art. 473 c.p. (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni) e all' Art. 474 c.p (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) nell'ambito dell'area servizi per la tutela della proprietà industriale e normativa tecnica.



MODELLO 231

Parte Speciale 3

trasferimento tecnologico e innovazione

3. Misure atte a prevenire la commissione del reato

Le metodologie di gestione della cassa e dei pagamenti sono regolamentate all'interno di deleghe da parte del Direttore in cui sono identificate le persone che gestiscono la cassa nelle differenti sedi di t²i, con la supervisione del Responsabile di ufficio/sede. Vi è inoltre l'identificazione, all'interno della delega, del massimo ammontare consentito in cassa e del massimo di spese da cassa.

Ogni cassa è gestita tramite l'utilizzo della "Prima nota" con registrazione dei movimenti, effettuati settimanalmente. Le casse sono controllate anche dal Sindaco Unico di t²i. A fine anno è effettuata la restituzione virtuale del denaro per ripristinare la cassa.

Per quanto concerne l'utilizzo della marca da bollo, il valore di quelle utilizzate è limitato e fa escludere la possibilità di loro contraffazione.

In riferimento ai reati che potrebbero riguardare la gestione dei marchi e dei brevetti, in realtà l'attività svolta mira ad effettuare ricerche documentali dello stato dell'arte per marchi di impresa, modelli industriali e brevetti, ricerche sulla presenza di altri marchi e brevetti e a fornire le informazioni strategiche necessarie per una corretta valutazione della tutela delle innovazioni tecniche e commerciali e si può sostenere che non vi sia rischio di incorrere nei reati esposti bensì di tutelare la proprietà intellettuale.

Inoltre per evitare che il cliente possa effettuare una contraffazione degli esiti delle ricerche si presta particolare cura ed attenzione all'archiviazione delle informazioni rilevate.